

**ALLE IMPRESE ADERENTI AD
ANCE TRENTO - ASSOCIAZIONE
TRENTINA DELL'EDILIZIA**

LORO SEDI

Circolare nr. 35 - 21

Trento, 02 dicembre 2021

Nuove regole per Bonus edilizi e Superbonus. I chiarimenti su visto di conformità e asseverazione.

Pubblicata la Circolare n. 16/E dell'Agenzia delle Entrate che fornisce indicazioni sui nuovi obblighi relativi al visto di conformità (che attesta il diritto al beneficio) e all'asseverazione (che attesta la congruità delle spese) sia per il Superbonus sia per agevolazioni nel settore dell'edilizia alla luce delle modifiche introdotte dal DL 157/2021.

Superbonus:

una novità riguarda il visto di conformità sui dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti dell'agevolazione. Il decreto, infatti, ha **esteso l'obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui bonus sia utilizzato come detrazione in dichiarazione e non più, quindi, solo in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura, come previsto in precedenza.**

La novità si applica alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti **a decorrere dal 12 novembre 2021**, data di entrata in vigore di Decreto anti-frodi.

Questo criterio temporale vale per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni) e gli enti non commerciali cui si applica il criterio di cassa, ma anche, spiega la circolare, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali cui si applica il criterio di competenza. Il visto di conformità rimane **non obbligatorio se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia** (modello 730 o modello Redditi), oppure tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale (modello 730). La circolare specifica, infine, che le **spese sostenute per l'apposizione del visto sono detraibili** anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.

Altri bonus:

la nuova attestazione è necessaria **solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura**. L'attestazione che deve riferirsi a lavori che siano almeno iniziati, certifica la congruità



della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori, cioè il rispetto dei costi massimi.

L'obbligo di **apposizione del visto di conformità e dell'attestazione della congruità** delle spese si applica alle comunicazioni **trasmesse** in via telematica all'Agenzia delle Entrate a **partire dal 12 novembre 2021**. Le comunicazioni delle opzioni inviate entro l'11 novembre 2021, per le quali l'Agenzia abbia rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina, per cui non sono richiesti l'apposizione del visto di conformità e l'attestazione della congruità delle spese.

I controlli sulle comunicazioni che presentano profili di rischio:

entro cinque giorni lavorativi dall'invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, l'Agenzia delle Entrate **può sospendere**, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti di queste comunicazioni se emerge un determinato profilo di rischio. Di conseguenza, il **termine di scadenza previsto per l'utilizzo del credito è prorogato per un periodo pari a quello di sospensione** degli effetti della comunicazione stessa (al massimo di 30 giorni). Oltre a questi controlli a monte, per evitare la circolazione di crediti indebiti, l'Agenzia effettuerà controlli e accertamenti a posteriori, secondo quanto previsto dalla legge.

Nel rinviare alla circolare allegata ricordiamo che i nostri uffici sono a disposizione e cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

IL DIRETTORE
dott.  Garbari

Allegato:
- Circolare Agenzia dell'Entrate n. 16/E